

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Calabria – Reggio Calabria, 13 ottobre 1999, n. 1295.

L'intera documentazione necessaria per la presentazione di una lista deve essere compilata prima della presentazione della stessa e, quindi, prima dello spirare del termine di legge.

In caso di annullamento del provvedimento di ammissione di una lista in un comune in cui si sono presentate due sole liste, non è necessario procedere all'annullamento del risultato elettorale ma della sola proclamazione degli eletti, essendo possibile l'assegnazione dei seggi rimasti scoperti ai candidati dell'altra lista.

Nel caso di annullamento, in sede giurisdizionale, del provvedimento di ammissione di quella delle due liste che hanno partecipato alle elezioni risultando minoritaria, alla lista risultata maggioritaria spettano tanti seggi quanti sono i suoi candidati fino al numero massimo dei seggi da assegnare. Qualora, invece, l'annullamento riguardi l'ammissione della lista risultata maggioritaria, le operazioni elettorali dovrebbero essere annullate

Omissis.

1a. - L'art. 32 T.U. n. 570 del 1960 (come modificato dalla legge n. 271 del 1991) stabilisce che la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data delle votazioni e che il Segretario rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione. L'art. 3 L. 25 marzo 1993 n. 81, come sostituito dall'art. 3 L. 30 aprile 1999 n. 120, richiede poi che la dichiarazione di presentazione delle liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti (lett. g), sia sottoscritta da non meno di 60 e da non più di 120 elettori.

Nel caso di specie non è controverso in punto di fatto che alle ore 11,58 del 15 maggio 1999 e cioè del 29° giorno precedente le elezioni, le Sigg. ... e ... hanno consegnato al Segretario la lista "...", composta di 12 candidati, sottoscritta da n. 6 elettori; che "nel frattempo, ed entro le ore 12,00, nel Comune erano presenti numerosi elettori che anche alle 12,35 stanno firmando come sottoscrittori la lista medesima" e che "alle ore 12,45 gli impiegati dell'Ufficio presentavano, a ulteriore corredo della lista presentata, n. 93 firme di sottoscrittori", mentre le certificazioni di iscrizione delle liste elettorali vengono in contemporanea predisposte dagli impiegati" e poi allegate.

Tali essendo i dati normativi e quelli fattuali, come certificati dal Segretario comunale, non v'è dubbio che l'ammissione della lista operata dalla Sottosommissione elettorale con verbale n. 83 del 15 maggio 1999 è illegittima, perché contraria non solo alla lettera, ma anche alle finalità della normativa in tema di presentazione delle candidature.

1b. - Il punto centrale della questione consiste nell'individuazione del significato del verbo "presentare", usato al participio passato sia laddove si chiarisce che "le liste e gli allegati debbono essere presentati entro ...", sia laddove si parla di "ricevuta degli atti presentati", nonché del sostantivo "presentazione" impiegato nella espressione "indicando il giorno e l'ora della presentazione".

Ora, nell'accezione specifica della presentazione di cose, tale sostantivo si risolve nell'atto del presentare e cioè dell'esibire, del mostrare ad altri: la presentazione si risolve, dunque, in un'azione, che si consuma nel medesimo momento in cui è compiuta e consiste, nel caso che ci occupa, nel portare al cospetto del Segretario comunale, la lista e gli allegati, quali, tra l'altro, i certificati elettorali dei presentatori e dei candidati e il modello di contrassegno.

Si tratta, come è agevole rilevare, di una documentazione che i presentatori devono avere già interamente predisposto prima della presentazione della lista, con la conseguenza che la compilazione della stessa, correttamente non contemplata dalla legge, è attività che deve necessariamente precedere la presentazione (così Cons. Stato, V Sez., 10 aprile 1991 n. 515).

In altri termini, se la legge prescrive che entro un certo spazio di tempo devono essere presentati lista ed allegati, e che di quest'atto di natura istantanea si dia conto nella ricevuta, non vi può essere alcun dubbio che la volontà di proporre alcuni soggetti come candidati alla carica di Sindaco e di consigliere di un Comune deve necessariamente formarsi in un tempo antecedente, sicché quel lasso temporale riservato dalla legge alla esibizione e registrazione della documentazione non può essere occupato da altre attività, come l'apposizione delle firme dei sottoscrittori, le quali se vengono completate oltre lo spirare del termine previsto, come è avvenuto nel caso in esame, finiscono per incidere sull'ora della presentazione, che verrebbe ad essere retrodatata, così come fatto dal Segretario del Comune di ..., ad un momento affatto incerto, come la presenza di numerosi elettori nel Comune intenti a firmare la lista.

Il tenore del verbale stilato dal Segretario consente piuttosto al Collegio di affermare che la lista "... " non è stata presentata entro le ore 12,00 del 29° giorno antecedente le elezioni, perché entro quell'ora non si era neppure formata la volontà popolare - espressa da un certo numero di elettori - di proporre certi soggetti alla carica di Sindaco e consiglieri per il perseguimento di un determinato programma politico.

2. - Le ulteriori questioni prospettate nel ricorso e cioè la mancata presentazione dei certificati elettorali nel termine perentorio delle ore 12,00 e l'apposizione delle firme degli altri 93 sottoscrittori in moduli privi del contrassegno, confermate in punto di fatto dalla documentazione in atti, sono pure fondate. Esse, peraltro, secondo la prevalente giurisprudenza sono, anche singolarmente prese, causa di annullamento del provvedimento di ammissione di una lista (vd., da ultimo sulla ipotesi dei moduli privi del simbolo e dei nomi dei candidati, Cons. Stato, V Sez., 10 maggio 1999 n. 535).

Vi è però da aggiungere che nella fattispecie per cui è causa esse appaiono piuttosto come conferme del fatto, di per sé decisivo, che nel termine posto dalla legge per l'adempimento materiale della presentazione della lista non esisteva ancor neppure una compiuta volontà di presentazione della lista, che si è formata solo a tappe successive, non accompagnata da una consapevole determinazione dei singoli sottoscrittori.

Per tale ragione non può, quindi, aderirsi alla tesi difensiva secondo cui il ritardo nella presentazione sarebbe stato determinato da una situazione contingente di contestuale impegno degli impiegati comunali nella ricezione di altre liste, o, comunque, da fatto imputabile alla P.A.

Omissis. - 3. - Problema ulteriore è quello delle conseguenze derivanti dall'annullamento dell'ammissione della lista "... " alle competizioni elettorali nel caso, come quello di ..., in cui sono state solo due le liste ammesse.

I ricorrenti ritengono che dalla illegittimità di un adempimento preliminare all'espletamento delle elezioni debba discendere la caducazione dell'intero risultato elettorale.

Il Comune ed i controinteressati costituiti sostengono, invece, che possa trovare applicazione l'art. 60 T.U. n. 570 del 1960 e che, quindi, non solo debba procedersi ad un annullamento parziale dell'atto di proclamazione, e cioè limitatamente agli eletti appartenenti alla lista non regolarmente ammessa, ma che i seggi rimasti così scoperti debbano essere tutti assegnati ai candidati dell'unica lista che legittimamente ha partecipato alle elezioni.

3a. - Il Tribunale ritiene che la tesi da preferire sia quest'ultima, che contempera tanto l'interesse alla conservazione del risultato elettorale, quanto quello alla rispondenza di quest'ultimo alla volontà popolare espressa col voto.

L'art. 60 - non espressamente abrogato dalla legge 25 marzo 1993 n. 81 sulla riforma del sistema elettorale negli Enti locali, che pur contiene una norma, l'art. 34, con cui sono state esplicitamente espunte dal sistema una serie di disposizioni previgenti, tra cui alcune norme del D.P.R. n. 570 del 1960 - prevede il caso di elezione con un'unica lista di candidati ammessa e dispone che la votazione non è nulla solo nel caso in cui l'unica lista "abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti".

Nel caso che ci occupa, avendo la lista "... " riportato n. 3.674 voti (a fronte dei 111 voti riportati dalla lista "...": vd. §4 del verbale delle operazioni), superiore al 50% dei votanti, che sono stati complessivamente 4.205, superiore a sua volta al 50% degli elettori iscritti, pari a 7.426 (vd. §14 del verbale delle operazioni), risultano soddisfatte entrambe le percentuali richieste dalla legge per la validità della tornata elettorale e l'elezione deve, comunque, ritenersi valida.

Invero l'interesse pubblico alla presenza di una minoranza non costituisce un obiettivo assoluto né un elemento essenziale per la validità delle consultazioni, tant'è vero che non è affatto obbligatoria la presentazione di più liste, ma esso va perseguito se ed in quanto esista, perché validamente espressa, una minoranza da salvaguardare (cfr. Cons. Stato, V Sez., 7 settembre 1989 n. 526).

Ne consegue ulteriormente che l'art. 5 comma 7 legge n. 81 del 1993 che, nel disciplinare il caso di più liste concorrenti, prevede l'attribuzione di due terzi dei seggi alla lista collegata al candidato alla carica di Sindaco che ha riportato il maggior numero di voti e la ripartizione proporzionale dei restanti seggi alle altre liste, va interpretato nel senso che, se unica è la lista, ad essa spetterà l'intero numero dei seggi previsti per la completa composizione del Consiglio comunale, atteso che la lista, dopo la riforma del 1993, può contenere anche un numero di candidati pari al numero dei seggi da assegnare (così espressamente Cons. Stato, V Sez., 4 ottobre 1994 n. 1118; id., 16 dicembre 1994 n. 1527).

3b. - Il Collegio non ignora che recentemente il Consiglio di Stato (vd. dec. n. 535 del 1999, cit.) si è espresso nel senso, apparentemente contrario a quello ora propugnato, della necessità di disporre l'annullamento delle operazioni di voto nella loro interezza in un caso di illegittima ammissione di una lista, in una competizione elettorale svoltasi solo tra due liste.

A ben vedere, però, il caso posto all'esame del giudice d'appello è esattamente opposto rispetto a quello odierno, in quanto con l'annullamento solo parziale si sarebbe trattato di mantenere i voti assegnati alla lista "risultata, tra l'altro, minoritaria all'esito del voto, svoltosi in base ai provvedimenti cautelari con i quali il T.A.R. ha ammesso alle elezioni entrambi gli schieramenti", sicché sembra piuttosto che da esso possa trarsi una conferma sulla validità dell'orientamento fin qui espresso, che tiene, invece, conto dell'elevato consenso ottenuto dall'unica lista validamente ammessa, in conformità a quanto stabilito dall'art. 60 cit.

Omissis.